

785021

ACC 10000/146/97

L.S.C /421(G)

COLLECTIVE AGREEMENT - FLOREN

AUG. 1945

F I R E N J E
=====

- | | | |
|----|------------------|---------|
| 1. | Banking | |
| 2 | Metal Mechanical | (Prato) |
| 3 | Building | (Prato) |
| 4 | Tanning | (Prato) |
| 5 | Chemical | (Prato) |
| 6 | Transportation | (Prato) |
| 7 | Textiles | (Prato) |
| 8 | All Industries | |
| 9 | All Industries | |

1781

785021

FIRENZE ACCORDO SUPPLEMENTO "CARO VITA" DEL 1.11.45

Uomini Sopra i 18 anni	L. 60
Donne capo famiglia sopra i 18 anni	L. 50
Donne non capo famiglia sopra i 18 anni	L. 35
Uomini e donne dai 16-18 anni	L. 30
Ragazzi 14-16 anni	L. 20

INDENNITA' COMPLEMENTO "CARO VITA" ACCORDO DEL 8.5.1945

Uomini e donne capo famiglia sopra i 18 anni	L. 12,50
Donne non capo famiglia sopra i 18 anni	L. 9,50
Uomini e donne 16-18 anni	L. 6,50
Ragazzi sotto i 16 anni	L. 5,00

Notizie desunte dalla Confederazione delle Industrie

786

C. G. I. L.

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO

Roma, 1/6/55
P.za S. Silvestro, 92
Tel. 683-900

Prot/ 478

Commissione Quirata

ALLA SOTTOCOMMISSIONE DEL LAVORO

Via Veneto

R O M A

Unite alla presente, ci pregiamo inviarVi copia degli accordi stipulati tra la scrivente ed alcune Aziende, riguardanti la zona negli accordi stessi indicata.

Distinti saluti.

FEDERAZIONE ITALIANA DIPENDENTI AZIENDE DI CREDITO
(La Segreteria)

Quirata

779

R o m a, 3 maggio 1945

VERBALE DI ACCORDO

In Roma presso il Credito Italiano Corso Umberto I° n. 374 le sottoindicate Aziende, atteso l'esame delle varie richieste presentate per le piazze della Provincia di Firenze che si sono trovate in particolar condizioni di disagio per effetto degli eventi bellici, concordano con la Unione Provinciale Interbancaria di Firenze nella persona del Sig. Giuseppe Tratesi, Segretario dell'Unione stessa assistito dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito nelle persone dei Sigg. Donato Belinci, Segretario e Enzo Di Leva, Componente del Comitato Direttivo, la concessione, per la piazza di Prato, unica che interessa le Banche sottoscritte, di un " concorso spese " al lordo dell'imposta di R.M. con decorrenza 20 febbraio 1945 e con l'intesa che, a richiesta di una delle parti, potrà effettuarsi il riesame di quanto convenuto:

- L. 1.000.= mensili per i coniugati con prole a carico ammessi al beneficio degli assegni familiari, corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S. o, con lo stesso carattere, dalle Aziende;
- L. 1.000.= mensili per gli uomini e donne che comunque godono degli assegni familiari, per gli uomini e donne che vivono fuori dell'ambito familiare e per gli uomini di età superiore a 29 anni compiuti anche se conviventi nell'ambito familiare;
- L. 500.= mensili per i lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

Banca Commerciale Italiana
Banca d'America e d'Italia
Credito Italiano

Unione Provinciale Interbancaria di Firenze
Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito

indicate Aziende, atteso l'esame delle varie richieste presentate per le piazze della Provincia di Firenze che si sono trovate in particolari condizioni di disagio per effetto degli eventi bellici, concordano con la Unione Provinciale Interbancaria di Firenze nella persona del Sig. Giuseppe Pratesi, Segretario dell'Unione stessa assistito dalla Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito nelle persone dei Sigg. Donato Belinci, Segretario e Enzo Di Leva, Componente del Comitato direttivo, la concessione, per la piazza di Prato, unica che interessa le Banche sottoscritte, di un " concorso spese " al lordo dell'imposta di R.M. con decorrenza 20 febbraio 1945 e con l'intesa che, a richiesta di una delle parti, potrà effettuarsi il riesame di quanto convenuto:

- L. 1.000. = mensili per i coniugati con prole a carico ammessi al beneficio degli assegni familiari, corrisposti a mezzo dell'I.N.P.S. o, con lo stesso carattere, alle Aziende;
- L. 1.000. = mensili per gli uomini e donne che comunque godono degli assegni familiari, per gli uomini e donne che vivono fuori dell'ambito familiare e per gli uomini di età superiore a 29 anni compiuti anche se conviventi nell'ambito familiare;
- L. 500. = mensili per i lavoratori non compresi nelle precedenti categorie.

Banca Commerciale Italiana
Banca d'America e d'Italia
Credito Italiano

Unione Provinciale Interbancaria di Firenze
Federazione Italiana Dipendenti Aziende di Credito

Il presente accordo riguarda N°. 100 dipendenti.

VERBALE DI ACCORDO

L'anno 1945 addì del mese di giugno in Prato
tra

la Unione Industriale Pratese, in persona del suo Presidente Sig.
Renato Puggelli ed il Vice Presidente Sig. Donatello Vannini, assi-
stiti dal Dott. Renato Tamburrini, Direttore dell'Unione stessa, con
l'intervento dei rappresentanti delle aziende metalmeccaniche di
Prato Ditta Baroncelli & Bigagli, Ditta Bardazzi e Ciatti, Ditta
Gini Pietro, Ditta Gironi e Catuai, Fonderia e Officina Gini

la Camera Confederale del Lavoro di Prato, in persona dei suoi Segre-
tari Sigg. Alberto Torricini, Tarquinio Fini e Amilcare Giovannelli

con
l'intervento dell'Ufficio del Lavoro di Prato, in persona del Sig.

Romeo Pacini

presa in esame la situazione degli operai dipendenti dalle aziende
metalmeccaniche del Mandamento di Prato, considerata l'opportunità
di stabilire una indennità di contingenza a favore degli operai pre-
detti, in aggiunta alle indennità di presenza e di carovita ed alla
indennità di supplemento carovita;

in via del tutto temporanea, si conviene quanto espresso:

Art. 1° - E' stabilito a favore degli operai dipendenti dalle aziende
industriali metalmeccaniche del Mandamento di Prato, una indennità
di contingenza nella misura del 140% delle paghe contrattuali.

Art. 2° - Della predetta indennità i lavoratori ritireranno i sei
settimini; mentre un settimo sarà accantonato dai datori di lavoro, il
quindi versato alla Costituente Cassa di Mutuo Soccorso Interaziendale
Operai Metalmeccanici del Pratese. Qualora la detta Cassa non fosse
costituita o non dovesse funzionare, il settimo di cui trattasi dovrà
essere versato agli interessati.

Art. 3° - A favore della predetta Cassa, se ed in quanto funzionerà
i datori di lavoro verseranno un contributo pari al 10% della paga
contrattuale presa per base per la corresponsione della indennità di
contingenza di cui all'art. 1. Nel caso di mancato funzionamento
della Cassa non è dovuto dai datori di lavoro il detto contributo.

Art. 4° - La indennità di cui sopra deve essere tenuta distinta dalla
retribuzione, e della medesima non costituisce ad alcun effetto parte
integrante; e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i cri-
teri stabiliti per la corresponsione del supplemento carovita di cui
all'accordo 26 marzo 1945.

all'accordo 26 marzo 1945.

la Camera Confederale del Lavoro di Prato, in persona dei suoi Segretari Sigi. Alberto Torricini, Tarquinio Fini e Amilcare Giovannelli

con

l'intervento dell'Ufficio del Lavoro di Prato, in persona del Sig. Romeo Pacini

presa in esame la situazione degli operai dipendenti dalle aziende metalmeccaniche del Mandamento di Prato, considerata l'opportunità di stabilire una indennità di contingenza a favore degli operai pre-detti, in aggiunta alle indennità di presenza e di carovita ed alla indennità di supplemento carovita;

in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso:

Art. 1° - E' stabilito a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali metalmeccaniche del Mandamento di Prato, una indennità di contingenza nella misura del 140% delle paghe contrattuali.

Art. 2° - Della predetta indennità i lavoratori ritireranno i sei settimi; mentre un settimo sarà accantonato dai datori di lavoro, ^{7/11} quindici versato alla Costituenda Cassa di Mutuo Soccorso Interaziendale Operai Metalmeccanici del Pratese. Qualora la detta Cassa non fosse costituita o non dovesse funzionare, il settimo di cui trattasi dovrà essere versato agli interessati.

Art. 3° - A favore della predetta Cassa, se ed in quanto funzionerà i datori di lavoro verseranno un contributo pari al 10% della paga contrattuale presa per base per la corresponsione della indennità di contingenza di cui all'art. 1°. Nel caso di mancato funzionamento della Cassa non è dovuto dai datori di lavoro il detto contributo.

Art. 4° - La indennità di cui sopra deve essere tenuta distinta dalla retribuzione, e della medesima non costituisce ad alcun effetto parte integrante; e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i criteri stabiliti per la corresponsione del supplemento carovita di cui all'accordo 26 marzo 1945.

Art. 5° - L'indennità di cui al presente accordo sostituisce ed annulla i compensi convenuti e concessi dalla aziende di propria iniziativa dopo il 1° ottobre 1944, fermi restando peraltro gli aumenti individuali di merito.

Art. 6° - I risultati economici conseguiti in grazia dell'applicazione del presente contratto non potranno essere invocati come precedenti nè ad essi si potrà fare riferimento, in sede di stipulazione di un nuovo contratto salariale sia nazionale che regionale, provinciale o mandamentale.

./.

Art. 70 - Il presente accordo verrà applicato in coincidenza con
l'inizio della quindicina di paga in corso alla data odierna.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO DI PRATO

L'UNIONE INDUSTRIALE
PRATESE

L'UFFICIO DEL LAVORO DI PRATO

VERBALE DI ACCORDO

Prato
Metal-Mechanical
Confederale

L'anno 1945 addì 10 del mese di luglio in Prato
tre
la Unione Industriale Pratese in persona del suo Presidente Sig. Renato
Pugelli e del suo Vice-Presidente Sig. Donatello Vannini assistiti
dal Dott. Luciano Tamburini Direttore dell'Unione stessa;
con l'intervento dei rappresentanti delle Aziende Metalmeccaniche del
Mandamento di Prato

e
la Camera Confederale del Lavoro di Prato, in persona del suo Segre-
tari Sig. Alberto Torricini, Perquinio Fini, Amilcare Ciomannelli assi-
stiti dai rappresentanti dei lavoratori interessati

con
l'intervento dell'Ufficio del Lavoro di Prato, in persona del Sig.
Romeo Pacini, presa in esame la situazione degli impiegati dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche del Mandamento di Prato;

considerata l'opportunità di stabilire una indennità di contingenza a
favore degli impiegati predetti in aggiunta alla indennità di presen-
za e di carovita ed alla indennità di supplemento carovita;
in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso

Art. 1° - E' stabilita a favore degli impiegati dipendenti dalle aziende
predette una indennità di contingenza, nella misura mensile di:
Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiori ai 21 anni e per
le donne e uomini di qualunque età che siano capofamiglia Lire 2.400.=
(Duemilaquattrocento) per le donne non capo-famiglia di età superiore
ai 25 anni e per gli uomini non capofamiglia tra i 18 ed i 21 anni di
età.
Lire 2.200.= (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età
compresa fra i 18 ed i 25 anni
Lire 1.800.= (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore
18 anni.

Art. 2° - L'indennità di cui trattasi deve essere tenuta distinta dallo
stipendio e del medesimo non costituisce parte integrante ad alcun
effetto di legge e di contratto; e per essa indennità valgono in tutto
e per tutto i criteri stabiliti per la corresponsione del supplemento
carovita.

Art. 3° - La indennità di cui al presente accordo costituisce ed annulla
i compensi convenuti o concessi dalle aziende di propria iniziativa dopo
il 1° Ottobre 1944, fermi restando peraltro gli aumenti individuali di
merito.

Art. 4° - I risultati economici conseguiti per effetto dell'applica-
zione del presente accordo non potranno essere invocati come preceden-
ti, nè ad essi si potrà fare riferimento in sede di stipulazione di
nuovo contratto sia nazionale che regionale o provinciale o mandamentale.

con
l'intervento dell'Ufficio del Lavoro di Prato, in persona del Sig.
Pomeo Facini, presa in esame la situazione degli impiegati dipendenti
dalle aziende metalmeccaniche del Mandamento di Prato;

considerata l'opportunità di stabilire una indennità di contingenza a
favore degli impiegati predetti in aggiunta alla indennità di presen-
za e di carovita ed ella indennità di supplemento carovita;

in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso

Art. 1° - E' stabilita a favore degli impiegati dipendenti dalle aziende
predette una indennità di contingenza, nella misura mensile di:

Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiori ai 21 anni e per
le donne e uomini di qualunque età che siano capofamiglia Lire 2.400.=
(Duemilaquattrocento) per le donne non capo-famiglia di età superiore
ai 25 anni e per gli uomini non capofamiglia tra i 18 ed i 21 anni di
età.

Lire 2.200.= (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età
compresa fra i 18 ed i 25 anni

Lire 1.800.= (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore
18 anni. 776

Art. 2° - L'indennità di cui trattasi deve essere tenuta distinta dallo
stipendio e del medesimo non costituisce parte integrante ad alcun
effetto di legge e di contratto; e per essa indennità valgono in tutto
e per tutto i criteri stabiliti per la corresponsione del supplemento
carovita.

Art. 3° - La indennità di cui al presente accordo costituisce ed annulla
i compensi convenuti o concessi dalle aziende di propria iniziativa dopo
il 1° Ottobre 1944, fermi restando peraltro gli aumenti individuali di
merito.

Art. 4° - I risultati economici conseguiti per effetto dell'applica-
zione del presente accordo non potranno essere invocati come preceden-
ti, nè ad essi si potrà fare riferimento in sede di stipulazione di
nuovo contratto sia nazionale che regionale o provinciale o mandamentale.

Art. 5° - Il presente contratto ha decorrenza dal giorno 1° giugno 1945.
Letto, approvato e sottoscritto

D. LA CAMERA CONFEDERALE DEL LAVORO

P. L'UNIONE INDUST. PRATESE

L'UFFICIO DEL LAVORO DI PRATO

CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO

Ufficio SEGRETERIAProt. N. 11312/X-2/AL.Allegati N. 7

OGGETTO

ROMA, li 13 AGOSTO 1945
Via Boncompagni, 19
Telef. 480-151-2-3-4

LSC/202

A MISTER WILLIAM BRAINE
DIRETTORE SOTTOCOMMISSIONE ALLEATA LAVOROROMA

Crediamo opportuno rimetterle copia degli accordi stipulati tra la Camera Confederale del Lavoro di Prato e l'Unione Industriale Pratese per l'indennità di contingenza.

Distinti saluti.

LA SEGRETERIA

Lipendi



287

ITALIAN GENERAL CONFEDERATION OF LABOUR.

Secretariat
Prot. 11312/IX/1

13 August 1945

Mr. W. Braine
Labour Sub-Commission
Rome

We deem it proper to send you herewith a copy of the labour agreements reached between the Confederal Chamber of Prato and the Industrial Union of the same town, concerning the Emergency Indemnity.

With respectful regards,
We remain,

Yours very truly,

The Secretariat

Grandi.

Prato
VERBALE DI ACCORDO

Building 8

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì sei del mese di Luglio in Prato

tra

l'Unione Industriale Pratese, in persona del suo Presidente Sig. Renato Fugarelli e del suo Vice-Presidente Sig. Donatello Vannini, assistiti dal Dott. Luciano Tamburini Direttore dell'Unione stessa, con l'intervento del rappresentante della Ditta Cav. Uff. Rag. G. C. Pastorino che gestisce l'impresa delle nettezza urbana del comune di Prato, nonché del Sig. Rag. Palasciano Assessore alle Finanze del detto Comune

e

la Camera Confederale del Lavoro di Prato in persona dei Segretari Sig. Alberto Torricini, Pini Tarquinio, Amilcare Giovannelli con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del Sig. Romeo Pacini;

- presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalla impresa C.C. Pastorino di Prato
- ritenuta la necessità, disstabilire a favore di essi una indennità di contingenza in aggiunta alla indennità di presenza e di carovita ed al supplemento di carovita
- in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso:

Art. 1° - E' stabilita a favore degli impiegati di cui alla premessa una indennità di contingenza nella misura mensile di:
Lire 2.000 (Trenile) per gli uomini di età superiore ai 21 anni e per donne e uomini di qualunque età aventi la qualifica di capo-famiglia.
Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni e per gli uomini non capofamiglia di età tra i 18 ed i 21 anni.
Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 18 ed i 25 anni
Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai dipendenti dalla Azienda preletta una indennità oraria di contingenza nella misura di L. 7,50 (sette e 50/100) se di età superiore ai 18 anni o capofamiglia di qualunque età, e di L. 4,50 (Lire quattro e cinquante cent.) negli altri casi.

Al lavoratore che disimpegna le mansioni di capo-officina detta indennità sarà corrisposta nella misura di L. 13 (tredici); agli autisti in servizio nella misura di L. 11 (Undici) ed agli autisti in officina L. 9 (nove).

Art. 3° - La indennità di cui ai numeri 1 e 2 deve essere tenuta distinta dallo stipendio e salario e deve essere versata mensilmente.

la Camera Concederele del Lavoro di Prato in persona dei Segretari Sig. Alberto Torricini, Fini Turchio, Amilcare Giovannelli

con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del Sig. Romeo Facini;

- presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalle Imprese N.C. Pastorino di Prato

- ritenuta la necessità, di stabilire a favore di essi una indennità di contingenza in aggiunta alle indennità di presenza e di carovita ed al supplemento di carovita in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso:

Art. 1° - E' stabilita a favore degli impiegati di cui alla premessa una indennità di contingenza nella misura mensile di:

Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiore ai 21 anni e per donne e uomini di qualunque età aventi la qualifica di capo-famiglia. Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni e per gli uomini non capofamiglia di età tra i 19 ed i 21 anni.

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 18 ed i 25 anni

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai dipendenti dalla Azienda predetta una indennità oraria di contingenza nella misura di L. 7,50 (sette e 50/100) se di età superiore ai 15 anni o capofamiglia di qualunque età, e di L. 4,50 (Lire quattro e cinquanta cent.) negli altri casi.

Al lavoratore che disimpegna le mansioni di capo-ufficio detta indennità sarà corrisposta nella misura di L. 13 (tredici); agli autisti in servizio nella misura di L. 11 (Undici) ed agli autisti in officina L. 9 (nove).

Art. 3° - La indennità di cui ai numeri 1 e 2 deve essere tenuta distinta dallo stipendio o salario, e dei medesimi non costituisce parte integrante ad alcun effetto di legge o di contratto, e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i criteri stabiliti per la corrispondenza del supplemento carovita.

Art. 4° - La indennità di cui al presente accordo sostituisce ed annulla fino alla concorrenza del suo ammontare, i compensi convenuti o concessi dalla azienda di propria iniziativa dopo il 1° ottobre 1944, fermi restando comunque gli aumenti individuali di merito.

Art. 5° - I risultati economici conseguiti in grazia dell'applicazione del presente contratto non potranno essere invocati come precedenti, né ad essi si potrà fare riferimento, in sede di stipulazione di nuovo contratto sia nazionale che regionale, provinciale o mandamentale. /.

Art. 6° - Agli operai addetti a mansioni discontinue, l'indennità di contingenza verrà corrisposta nella misura di otto ore giornaliere.

Art. 7° - Il presente accordo ha decorrenza dal giorno 1° luglio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto

P. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO DI PRATO

P. L'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE

VERBALE DI ACCORDO

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì 6 del mese di luglio in Prato

tra

la Unione Industriale Pratese, in persona del suo Presidente Sig. Renato Fugelli e del suo Vice-Presidente Sig. Donatello Vennini assistiti dal Dott. Luciano Tamburini, Direttore dell'Unione stessa, con l'intervento della Ditta Giuseppe Pagnini

e

la Camera Confederale del Lavoro di Prato in persona del Segretario Sig. Alberto Tornicini, Terquinio Fini e Amilcare Giovannelli,

con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del Sig. Romeo Pacini

presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalla Ditta Conceria Pagnini di Prato

ritenuta la necessità di stabilire a favore di essi una indennità di contingenza in aggiunta alla indennità di presenza e di carovita ed al supplemento carovita.

in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso:

Art. 1° - E' stabilita agli impiegati di cui alla premessa una indennità di contingenza nella misura di:

Lire 3.000 (tremila) per gli uomini di età superiore agli anni 21 e per le donne di qualunque età eventuale la qualifica di capo-famiglia. Lire 2.400 (duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni e per gli uomini non capo famiglia di età tra i 18 ed i 24 anni.

Lire 2.300 (duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età

compresa tra i 18 ed i 25 anni;

Lire 1.800 (milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai una indennità di contingenza nella misura di Lire 6.= (Lire 6.=) se di età superiore ai 21 anni o capofamiglia di qualunque età, e di Lire 4.= (quattro), negli altri casi.

Art. 3° - La indennità di cui ai numeri 1 e 2 deve esser tenuta distinta dallo stipendio o salario, e dei medesimi non costituisce parte integrante ed alcun effetto di legge e di contratto, e per essa indennità non si applicano tutti i criteri stabiliti per la corrispondenza

1798
la Camera Confederale del Lavoro di Prato in persona dei segretari SIG. Alberto Torricini, Tarquinio Fini e Amilcare Giovannelli,

con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro, in persona del SIG. Romeo Pacini

presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalla Litte Conceria Pagnini di Prato

ritenuta la necessità di stabilire a favore di essi una indennità di contingenze in aggiunta alla indennità di presenza e di carovita ed al supplemento carovita

in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso:

Art. 1° - E' stabilita agli impiegati di cui alla premessa una indennità di contingenze nella misura di:

Lire 3.000 (tremila) per gli uomini di età superiore agli anni 21 e per le donne ed uomini di qualunque età aventi la qualifica di capo-famiglia. Lire 3.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni e per gli uomini non capo famiglia di età tra i 16 ed i 21 anni.

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età

compresa tra i 16 ed i 25 anni;

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai una indennità di contingenze nella misura di lire 6.= (lire 6.=) se di età superiore ai 21 anni o capofamiglia di qualunque età, e di Lire 4.= (Quattro) negli altri casi.

Art. 3° - La indennità di cui al numeri 1 e 2 deve esser tenuta distinta dallo stipendio o salario, e dei medesimi non costituisce parte integrante ed alcun effetto di legge e di contratto, e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i criteri stabiliti per la corresponsione del supplemento carovita.

Art. 4° - La indennità di cui al presente accordo costituisce ed annulla fino alla concorrenza del suo ammontare, i compensi convenuti o concessi dalla azienda di propria iniziativa dopo il 19 Ottobre 1944, fermi restando comunque gli aumenti individuali di merito.

Art. 5° - I risultati economici conseguiti in grazia dell'applicazione del presente contratto non potranno essere invocati come precedenti, nè ad essi si potrà fare riferimento, in sede di stipulazione di nuovo contratto sia nazionale che regionale provinciale o mandamentale.

Art. 6° - Il presente accordo ha decorrenza dal giorno 1 luglio 1945. Letto, confermato e sottoscritto

VERBALE DI ACCORDO

Prato
Chemical
L'anno millenovecentotrentacinque, addì dieci del mese di luglio in Prato

tra

la Unione Industriale Pratese in persona del suo Presidente Sig. Renato Pugzelli e del suo Vice-Presidente Sig. Donatello Vennini, assistiti dal Dott. Luciano Tamburini Direttore dell'Unione stessa, con l'intervento dei rappresentanti delle ditte Zampoli e Progi, F.lli Benelli, Prodotti Chimici "Emmegi", Prodotti Chimici "Aquila".

e

la Camera Confederale del Lavoro di Prato in persona dei Segretari sig. Alberto Torricini, Tarquinio Pini, e Amilcare Giovannelli, assistiti da una rappresentanza dei lavoratori interessati

con

l'intervento dell'Ufficio del Lavoro di Prato, in persona del Sig. Romeo Pacini

presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende delle industrie chimiche, del mandamento di Prato;

ritenuta la necessità di stabilire una indennità di continenza in aggiunta alla indennità di presenza e di carovita di cui al L. Let. 2.11. 1944 n. 203 ed alle indennità oraria di supplemento carovita;

in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso, ferme restando le condizioni individuali di maggior favore.

Art. 1° - E' stabilita a favore degli impiegati dipendenti delle Aziende predette una indennità di contingenze nella misura mensile di Lire 3.000- (Tremila) per gli uomini di età superiore ai 21 anni e per le donne ed uomini di qualunque età aventi la qualifica di capofamiglia;

Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni, e per gli uomini non capofamiglia di età tra i 18 ed i 21 anni;

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 18 ed i 25 anni;

Lire 1.900 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai dipendenti dalle aziende predette una indennità di continenza nella misura oraria di:

Lire 5,- (Cinque) agli uomini di età superiore ai 18 anni ed agli uomini e donne di qualunque età che siano capofamiglia;

Lire 4,- (quattro) alle donne non capofamiglia di età superiore ai 21 anni

Lire 3,- (Tre) alle donne non capofamiglia di età tra i 18 ed i 21.

Lire 2,50 (Due e cinquanta cents.) agli uomini e donne di età inferiore

con

l'intervento dell'ufficio del Lavoro di Prato, in persona del Sig. Romeo Pacini

presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti delle aziende delle industrie chimiche, del mandamento di Prato; ritenuta la necessità di stabilire una indennità di contingenza in aggiunta alla indennità di presenza e di capovita di cui al D.Let. 2.11. 1944 n. 303 ed alla indennità oraria di supplemento carovita;

in via del tutto temporanea, si conviene quanto appresso, ferme restando le condizioni individuali di maggior favore.

Art. 1° - E' stabilita a favore degli impiegati dipendenti delle Aziende predette una indennità di contingenza nella misura mensile di Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiore ai 21 anni e per le donne ed uomini di qualunque età aventi la qualifica di capofamiglia;

Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni, e per gli uomini non capofamiglia di età tra i 13 ed i 21 anni;

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 13 ed i 25 anni;

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 13 anni

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai dipendenti dalle aziende predette una indennità di contingenza nella misura oraria di:

Lire 5,- (Cinque) agli uomini di età superiore ai 18 anni ed agli uomini e donne di qualunque età che siano capofamiglia;

Lire 4,- (quattro) alle donne non capofamiglia di età superiore ai 21 anni

Lire 3,- (tre) alle donne non capofamiglia di età tra i 13 ed i 21.

Lire 2,50 (Due e cinquanta cents.) agli uomini e donne di età inferiore

ai 13 anni.

Art. 3° - La indennità di cui al numeri 1 e 2 deve essere tenuta distinta dallo stipendio o salario, e del medesimo non costituisce parte integrante ed alcun effetto di legge e di contratto; e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i criteri stabiliti per la corrispondenza del supplemento carovita.

Art. 4° - La indennità di cui al presente accordo sostituisce ed annulla fino alla concorrenza del suo ammontare, i compensi convenuti o concessi dall'azienda di propria iniziativa dopo il 1° ottobre 1944, fermi restando comunque gli aumenti individuali di merito.

./.

Art. 5° - I risultati conseguiti in grazia dell'applicazione del presente contratto non potranno essere invocati come precedenti, nè ad essi si potrà fare riferimento, in sede di stipulazione di nuovo contratto sia nazionale che regionale, provinciale o mendamentale.

Art. 6° - In conformità alle istruzioni più volte impartite e secondo quanto convenuto fra la Confederazione Generale dell'Industria Italiana e la Confederazione Generale Italiana del lavoro, si conviene esplicitamente che gli accordi relativi alla retribuzione devono essere trattati e stipulati esclusivamente per il tramite delle Associazioni sindacali, non riconoscendosi alle Commissioni Interne di Fabbrica nè ai singoli lavoratori la facoltà di trattare validamente sull'argomento, direttamente con il datore di lavoro, ed altresì che gli accordi diretti che fossero conclusi in contrasto con il presente articolo non saranno riconosciuti.

Art. 7° - Il presente accordo ha decorrenza dal giorno 1° luglio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto.

P. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO DI PRATO

P. L'UNIONE INDUSTRIALE PRATESE

P. L'UFFICIO DEL LAVORO DI PRATO

VERBALE DI ACCORDO

tra

L'anno millenovecentoquarantacinque, addì sei del mese di luglio in Prato

l'Unione Industriale Pratese, in persona del suo Presidente Sig. Renato Puggelli e del suo Vice-Presidente Sig. Donatello Vannini, assistiti dal Dott. Lucianon Tamburini, Direttore dell'Unione stessa, con l'intervento dei rappresentanti delle ditte Mungai, Cooperativa Autotrasporti, Ufficio Autotrasporti Bartolini, S.A.I.M.A. e Ditta F.L.I. Innocenti

e

La Camera Confederale del Lavoro di Prato in persona dei Segretari Sigg. Alberto Torricini, Tarquinio Fini, Amilcare Giovannelli assistiti dal Segretario del Sindacato Autotrasporti Sig. Adon Dolfi e degli operai Guglielmo Bresci e Nello Passini

con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del Sig. Romeo Facini, presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende di Trasporti ed Ausiliere del Traffico del Mandamento di Prato:

- ritenuta la necessità di stabilire una indennità di contingenza, in aggiunta alla indennità di presenza e carovita ed al supplemento carovita: - in via del tutto temporanea si conviene quanto appresso, da valere per i dipendenti delle ditte ad eccezione dei dipendenti delle Ditte Cav. Uff. Reg. C.C. Pastorino, che gestisce l'impresa della nettezza urbana di Prato e nei confronti dei quali viene disposto con separato contratto:

Art. 1° - E' stabilito a favore degli impiegati una indennità di contingenza nella misura mensile di:

Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiore ai 31 anni e per le donne ed uomini di qualunque età che siano capofamiglia.
Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni e per gli uomini non capo famiglia di età tra i 18 e i 31 anni.

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai una indennità di contingenza nella misura giornaliera di

Lire 80,- (Ottanta) per i fascchini, cavallanti, carrettieri, manovali ecc. ecc. aventi età superiore agli anni 18.

Lire 40,- (quaranta) ai medesimi se di età inferiore ai 18 anni.

Lire 30 (Novanta) agli autisti viaggianti se di età superiore ai 18 anni.

Sig. Alberto Torricini, Tarquinio Pini, Amicare Giovanni assistiti dal Segretario del Sindacato Autotrasporti Sig. Adon Dolfi e dagli operai Guglielmo Fresci e Nello Passini

con

l'intervento dell'Ufficio Provinciale del Lavoro in persona del Sig. Romeo Facini, presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalle aziende di Trasporti ed Ausiliere del Traffico del Mandamento di Prato:

- ritenuta la necessità di stabilire una indennità di contingenza, in aggiunta alla indennità di presenza e carovita ed al supplemento carovita: - in via del tutto temporanea si conviene quanto appresso, da valere per i dipendenti delle ditte ed eccezione dei dipendenti della Ditta Cav. Uff. Rag. G.G. Pastorino, che gestisce l'impresa della nettezza urbana di Prato e nei confronti dei quali viene disposto con separato contratto:

Art. 1° - E' stabilito a favore degli impiegati una indennità di contingenza nella misura mensile di:

Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiore ai 31 anni e per le donne ed uomini di qualunque età che siano capofamiglia.

Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capofamiglia di età superiore ai 25 anni e per gli uomini non capo famiglia di età tra i 18 e i 21 anni.

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai una indennità di contingenza nella misura giornaliera di

Lire 80,- (Ottanta) per i facchini, cavallanti, carrettieri, manovali ecc. aventi età superiore agli anni 18.

Lire 40,- (Quaranta) ai medesimi se di età inferiore ai 18 anni.

Lire 60 (Novanta) agli autisti viaggianti se di età superiore ai 18 anni.

Lire 45,- (Quarantacinque) ai predetti se di età inferiore ai 18 anni.

Lire 100 (Cento) agli autisti meccanici, se di età superiore ai 18 anni.

Lire 50,- (Cinquanta) ai predetti se di età inferiore ai 18 anni.

Art. 3° - Si conviene inoltre che la indennità di trasferta è dovuta nella misura di Lire 200 (Duecento) per ognuno dei due pasti se dovuto consumare fuori serie e di Lire 100 (cento) per il pernottamento.

Art. 4° - La indennità di contingenza di cui agli articoli 1 e 2 deve essere tenuta distinta dallo stipendio o salario dei quali la indennità

./.

in parola non costituisce parte integrante ed alcun effetto di legge o di contratto.

Per la indennità in parola valgono tutti e per tutti i criteri stabiliti per la corresponsione del caro vita.

Art. 5 - La indennità di cui al presente accordo sostituisce ed annulla, fino alla concorrenza del suo ammontare, i compensi con-
venuti o concessi da ogni singola Azienda di propria iniziativa dopo il 1° ottobre 1946, fermi restando gli aumenti individuali di merito.

Art. 6 - I risultati economici conseguiti per effetto dell'applica-
zione del presente contratto non potranno essere invocati come precedente, nè ad essi si potrà fare riferimento in Sede di sti-
mazione di contratto sia nazionale che regionale o provinciale o mendamentale.

Art. 7 - Il presente accordo ha decorrenza dal 1° di giugno.
Letto, confermato e sottoscritto.

P. LA CAMERA CONFEDERALE
DEL LAVORO DI PRATO

P. L'UNIONE INDUSTRIALE
PRATESE

P. L'UFFICIO DEL LAVORO DI PRATO

VERBALE DI ACCORDO

L'anno milleenovecentoquarantacinque, addì 6 del mese di luglio, in Prato

tra

la Unione Industriale Pratese in persona del suo Presidente Signor Renato Fugelli e del suo Vice-Presidente Sig. Donatello Vannini, assistiti dal Dott. Luciano Tamburini Direttore dell'Unione stessa con l'intervento delle ditte Lenzi Lenzino, Fonzeccchi Mario e Mini Silvano

e
la Camera Confederale del Lavoro di Prato in persona dei Segretari Sigg. Alberto Torricini, Fini Tarquinio e Amilcare Giovannelli, assistiti da una rappresentanza dei lavoratori interessati

con

l'intervento dell'Ufficio Lavoro di Prato, in persona del Sig. Romeo Pacini; presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalle Aziende delle Industrie Tessili Varie del Mandamento di Prato;

ritenuta la necessità di stabilire una indennità di contingenza, in aggiunta alla indennità di presenza e di carovita di cui al D.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, ed alla indennità oraria di supplemento carovita; in via del tutto temporanea si conviene quanto appresso:

Art. 1° - E' stabilito a favore degli impiegati dipendenti dalle Aziende predette una indennità di contingenza nella misura mensile di Lire 3.000 (tremila) per gli uomini di età superiore ai 21 anni e per le donne e uomini di qualunque età capofamiglia.

Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capo famiglia di età superiore ai 25 anni e uomini dai 18 ai 24 anni.

Lire 2.200 (Duemila duecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 18 anni.

Art. 2° - E' stabilita a favore degli operai dipendenti dalle Aziende predette una indennità di contingenza nella misura di L. 4 (Quattro) per ogni ora di effettivo lavoro agli uomini di età superiore ai 18 anni ed alle donne capo-famiglia di Lire 2.50 (Lire due e cent. cinquanta) agli uomini di età inferiore ai 18 anni ed alle donne non capo-famiglia.

Art. 3° - Le indennità di cui ai numeri 1 e 2 deve essere tenuta distinta dallo stipendio o salario, e dei medesimi non costituisce parte integrante ed alcun effetto di legge e di contratto; e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i criteri stabiliti per la corrispondenza del supplemento carovita di cui all'accordo in data 26 marzo 45.

Art. 4° - Le indennità di cui al presente accordo sostituisce ed annulla i compensi convenuti o concessi dalle Aziende di propria iniziativa dopo

1304
pecini; presa in esame la situazione economica degli operai ed impiegati dipendenti dalle Aziende delle Industrie Tessili Varie del landamento di Prato;

ritenuta la necessità di stabilire una indennità di contingenza, in aggiunta alla indennità di presenza e di carovita di cui al D.Lgt. 2 novembre 1944, n. 303, ed alla indennità oraria di supplemento carovita; in via del tutto temporanea si conviene quanto appresso:

Art. 10 - E' stabilito a favore degli impiegati dipendenti dalle Aziende predette una indennità di contingenza nella misura mensile di Lire 3.000 (Tremila) per gli uomini di età superiore ai 21 anni e per le donne e uomini di qualunque età capofamiglia.

Lire 2.400 (Duemilaquattrocento) per le donne non capo famiglia di età superiore ai 35 anni e uomini dai 12 ai 21 anni.

Lire 2.200 (Duemiladuecento) per le donne non capofamiglia di età compresa tra i 12 ed i 25 anni.

Lire 1.800 (Milleottocento) per uomini e donne di età inferiore ai 12 anni.

Art. 20 - E' stabilita a favore degli operai dipendenti dalle Aziende predette una indennità di contingenza nella misura di L. 4 (Quattro)

per ogni ora di effettivo lavoro agli uomini di età superiore ai 18 anni ed alle donne capofamiglia di Lire 2.50 (Lire due e cent. cinquanta) agli uomini di età inferiore ai 18 anni ed alle donne non capofamiglia.

Art. 30 - Le indennità di cui ai numeri 1 e 2 deve essere tenuta distinta dallo stipendio o salario, e dei medesimi non costituisce parte integrante ad alcun effetto di legge e di contratto; e per essa indennità valgono in tutto e per tutto i criteri stabiliti per la corrispondenza del supplemento carovita di cui all'accordo in data 26 marzo 45.

Art. 40 - Le indennità di cui al presente accordo sostituisce ed annulla i compensi convenuti e concessi dalle Aziende di propria iniziativa dopo il 10 ottobre 1944, fermi restando peraltro gli aumenti individuali di merito.

Art. 50 - I risultati economici conseguiti in grazia dell'applicazione del presente contratto non potranno essere invocati come precedenti nè ad essi si potrà fare riferimento, in sede di stipulazione di un nuovo contratto salariale sia nazionale che regionale, provinciale o mandamentale.

Art. 60 - Il presente contratto ha decorrenza dal giorno 1° luglio 1945.

Letto, confermato e sottoscritto.

LA CAMERA CONFEDERALE

L'UNIONE INDUSTRIALE
PRATESE

L'UFFICIO DEL LAVORO DI PRATO

25c/203

Firenze 20/10/1944

ACCORDO STRAORDINARIO FRA GLI INDUSTRIALI E I LAVORATORI
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

8

==0000000000==

L'anno Milleenovecentoquarantquattro addì trenta del mese di settembre, in Firenze, nella sede del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale, tra l'Associazione degli industriali della Provincia di Firenze in persona del suo Commissario Dott. Danilo De Micheli assistito dal Vice Commissario Dott. Attilio Morrocchi, e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze in persona di Bitossi Renato, Negro Antonio, Bacci Guglielmo, Chiari Arturo.

in considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze sono venute a trovarsi in conseguenza dell'eccezionale situazione dell'Industria nella Provincia di Firenze, per venire incontro con piena comprensione e nella migliore forma possibile alle necessità dei propri lavoratori, e per la opportunità che siano completamente definiti i rapporti di dare e avere riflettenti il suddetto periodo di disagio onde potere tendere ogni sforzo in piena armonia e collaborazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine della ricostruzione e della ripresa dell'industria, nell'interesse nazionale, si conviene quanto appresso:

Art. 1°

768

Gli industriali assicurano al proprio personale dipendente (impiegato e operai) che non ha prestato effettivamente la sua opera, la corresponsione della mensilità di stipendio o salario relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1944 sulla base del minimo contrattuale ragguagliato a quaranta ore settimanali vigenti alla data del 30 Settembre 1944 corrispondendo ancora le indennità di presenza e assegni familiari.

Dall'ammontare di dette modalità verranno dedotti gli importi anticipati dalle Ditte a ciascun dipendente.

I lavoratori che hanno prestato o che riprenderanno il lavoro nel suddetto periodo resta convenuto che godranno dei benefici di cui sopra limitatamente al periodo in cui non hanno effettivamente lavorato, per il restante periodo venendo a essere compensati dalla corresponsione della regolare paga e retribuzione di fatto percepita.

Per gli operai a economia, per i lavoratori a cottimo con paga base contrattualmente fissata e per quelli ancora con paga base contrattualmente non fissata ci si atterrà a quanto convenuto al presente accordo.

Art. 2°

1806

nale, tra l'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze in persona del suo Commissario Dott. Danilo De Michelis assistito dal Vice Commissario Dott. Attilio Morrocchi, e la Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze in persona di Bitossi Renato, Negro Antonio, Bacci Guglielmo, Chiari Arturo.

In considerazione delle particolari condizioni di disagio in cui le maestranze sono venute a trovarsi in conseguenza dell'eccellente situazione dell'Industria nella Provincia di Firenze, per venire incontro con piena comprensione e nella migliore forma possibile alle necessità dei propri lavoratori, e per la opportunità che siano completamente definiti i rapporti di dare e avere riflettenti il suddetto periodo di disagio onde potere tendere ogni sforzo in piena armonia e collaborazione da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine della ricostruzione e della ripresa dell'Industria, nell'interesse nazionale, si conviene quanto appresso:

Art. 1°

768
Gli industriali assicurano al proprio personale dipendente (impiegato e operaio) che non ha prestato effettivamente la sua opera, la corresponsione della mensilità di stipendio o salario relativo ai mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 1944 sulla base del minimo contrattuale ragguagliato a quaranta ore settimanali vigenti alla data del 30 Settembre 1944 corrispondendo ancora le indennità di presenza e assegni familiari.

Dall'ammontare di dette modalità verranno dedotti gli importi anticipati dalle Ditte a ciascun dipendente.

I lavoratori che hanno prestato o che riprenderanno il lavoro nel suddetto periodo resta convenuto che godranno dei benefici di cui sopra limitatamente al periodo in cui non hanno effettivamente lavorato, per il restante periodo venendo a essere compensati dalla corresponsione della regolare paga e retribuzione di fatto percepita.

Per gli operai a economia, per i lavoratori a cottimo con paga base contrattualmente fissata e per quelli ancora con paga base contrattualmente non fissata ci si atterrà a quanto convenuto al presente accordo.

Art. 2°

Saranno ammessi ai benefici di cui all'art. 1° i dipendenti anch'è licenziati nel periodo dall'8 settembre 1943 al 30 giugno 1944 o spesi nel periodo dall'8 settembre 1943 al 30 aprile 1944 i quali possano comprovare mediante diploma o dichiarazione ufficiale convalidata dai Comitati Comunali di Liberazione nazionale, di avere partecipato alla lotta contro il nazi-fascismo.

./.

25/9

JH

Per i Patriotti caduti e per quelli forzatamente deportati e tutt'ora assenti il versamento sarà effettuato agli aventi diritto.

Con quanto sopra gli industriali intendono dare un segno tangibile di riconoscenza al proprio personale dipendente che ha ben meritato della causa Nazionale, e ciò indipendentemente dai provvedimenti economici che potranno essere adottati attingendo dallo speciale fondo volontariamente messo a disposizione degli industriali al C.I.L.N.

Sono esclusi dai benefici di cui all'art. 1° i dipendenti che siano stati licenziati per qualunque motivo anteriormente a tutto il 30 giugno 1944 e sospesi dal lavoro anteriormente a tutto il 30 aprile 1944.

Un particolare compenso sarà comunque accordato al personale licenziato nel periodo 1°-30 giugno 1944 mediante corrispondenza al mese di una ipoteca mensilità sulla base convenuta all'art. 1°, ma non soggetta ad alcuna ritenuta; detti lavoratori dovranno essere inclusi nelle liste contenenti l'elenco dei licenziati di cui al successivo art. 4.

Sono ancora esclusi dai benefici di cui all'art. 1° i dipendenti che si siano volontariamente dimessi dopo la data della liberazione della zona ove si trovava la sede della ditta. Si riterranno implicitamente dimissionari quei dipendenti che all'infuori di comprovata impossibilità derivante da assoluta causa di forza maggiore, non resa a suo tempo nota alla direzione dell'azienda, qualunque invitati a riprendere il lavoro, non abbiano ottenuto a detto invito nei termini contrattuali.

Art. 3°

La corrispondenza agli aventi diritto di quanto previsto nei precedenti articoli dovrà essere effettuata al più presto e in ogni caso non oltre il 31 ottobre 1944.

Art. 4°

Qualora l'azienda si trovi nelle necessità di licenziare la totalità o parte dei propri dipendenti in relazione alla possibilità o meno di riprendere totalmente o parzialmente l'attività col 1° ottobre 1944 si conviene la seguente procedura eccezionale:

L'azienda dovrà compilare al più presto la lista del personale licenziato portando a conoscenza detta lista alla commissione di fabbrica all'Associazione Provinciale degli Industriali e alla Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze ove ha sede la Ditta.

La posizione del personale da licenziare deve essere definita entro e non oltre il 31 ottobre 1944. Qualora si verificassero divergenze di vedute tra la Direzione dell'Azienda e la Commissione di fabbrica per le proposte dei licenziamenti, il giudizio in merito sarà riservato alla commissione di cui al successivo articolo.

siano stati licenziati per qualunque motivo anteriore a tutto il 30 aprile 1944.

Un particolare compenso sarà comunque accordato al personale licenziato nel periodo 1°-30 giugno 1944 mediante corrispondenza al medesimo di una ipoteca mensilità sulla base convenuta all'art. 1°, ma non soggetta ad alcuna ritenuta; detti lavoratori dovranno essere inclusi nelle liste contenenti l'elenco dei licenziati di cui al successivo art. 4.

Sono ancora esclusi dai benefici di cui all'art. 1° i dipendenti che si siano volontariamente dimessi dopo la data della liberazione della zona ove si trovava la sede della ditta. Si riterranno implicitamente dimissionari quei dipendenti che all'infuori di comprovata impossibilità derivante da assoluta causa di forza maggiore, non resa a suo tempo nota alla direzione dell'azienda, quantunque invitati a riprendere il lavoro, non abbiano ottemperato a detto invito nei termini contrattuali.

Art. 3°

La corrispondenza agli aventi diritto di quanto previsto nei precedenti articoli dovrà essere effettuata al più presto e in ogni caso non oltre il 31 ottobre 1944.

Art. 4°

Qualora l'azienda si trovi nelle necessità di licenziare la totalità o parte dei propri dipendenti in relazione alla possibilità o meno di riprendere totalmente o parzialmente l'attività col 1° ottobre 1944 si conviene la seguente procedura eccezionale:

L'azienda dovrà compilare al più presto la lista del ^{personale} ~~personale~~ licenziato portando a conoscenza detta lista alla commissione di fabbrica all'Associazione Provinciale degli Industriali e alla Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze ove ha sede la Ditta.

La posizione del personale da licenziare deve essere definita entro e non oltre il 31 ottobre 1944. Qualora si verificassero divergenze di vedute tra la Direzione dell'Azienda e la Commissione di fabbrica per le proposte dei licenziamenti, il giudizio in merito sarà riservato alla commissione di cui al successivo articolo.

In ogni caso peraltro, anche se il provvedimento di licenziamento non potesse essere perfezionato entro il limite 31 ottobre soprafissato, resta inteso che l'Azienda non dovrà essere in alcun caso caricata di ulteriori oneri oltre quello quantitativamente accerato all'art. 1.

Altresì è per concorde pensiero e volontà delle parti contraenti tassativamente escluso ogni ulteriore aggravio di oneri alle ditte in conseguenza di future disposizioni governative che venissero a regolare la materia già regolata dal presente accordo, essendo intendimento delle

./.

parti di definire il rapporto alla data del 30 settembre 1944 ed essendosi disposto sta la corrispondenza delle mensilità di ottobre e il licenziamento soltanto alla fine dello stesso ottobre al solo scopo di concedere ai lavoratori licenziati un maggiore lasso di tempo utile ai fini del proprio collocamento altrove.

L'indennità di licenziamento sarà calcolata sulla base dei vigenti contratti e in relazione alle retribuzioni di fatti percepite al 30 settembre 1944.

Art. 5°

E' costituita una commissione composta di due rappresentanti dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e di due rappresentanti della locale Sede della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze.

Tale commissione udite le parti espimerà impegnativamente per le parti medesime parere su ogni contestazione relativa all'applicazione del presente accordo e in merito ai licenziamenti e alle misure delle relative indennità.

La commissione resterà in carica per la durata di tre mesi a decorrere dal 1° ottobre 1944 rimanendo convenuto che ogni reclamo da ambo le parti dovrà essere fatto valere, a pena di decadenza entro e non oltre il 30 novembre del corrente anno.

Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di fabbrica ci si richiama alle norme emanate nel settembre 1943 dal Ministro Piccardi.

Art. 6°

Per i dipendenti nei confronti dei quali l'Azienda determina il trattamento in servizio oltre la data del 31 ottobre del corr. anno verranno applicate le nuove tariffe e intendendosi che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.

Per le nuove tariffe salariali e per la data di decorrenza del caro vita nei confronti del personale predetto si fa espresso riferimento alle norme ufficiali che saranno emanate in materia.

Art. 7°

Per tutto il personale licenziato o costretto ad abbandonare il lavoro a seguito di trasferimento dell'Azienda nell'Alta Italia, si esaminerà d'intesa con ogni singola Ditta un particolare atto integrativo al presente accordo ferma restando i benefici contemplati dal presente accordo.

Del pari si fa riserva di esaminare e regolamentare, ferme re-

Art. 5°

E' costituita una commissione composta di due rappresentanti dell'Associazione degli Industriali della Provincia di Firenze e di due rappresentanti della locale Sede della Camera Confederale del Lavoro della Provincia di Firenze.

Tale commissione udite le parti esprimerà impegnativamente per le parti medesime parere su ogni contestazione relativa all'applicazione del presente accordo e in merito ai licenziamenti e alle misure delle relative indennità.

La commissione resterà in carica per la durata di tre mesi a decorrere dal 1° ottobre 1944 rimanendo convenuto che ogni reclamo da ambo le parti dovrà essere fatto valere, a pena di decadenza entro e non oltre il 30 novembre del corrente anno.

Per quanto riguarda il funzionamento delle commissioni di Fabbrica ci si richiama alle norme emanate nel settembre 1943 dal Ministro Piccardi.

Art. 6°

Per i dipendenti nei confronti dei quali l'Azienda determina il trattamento in servizio oltre la data del 31 ottobre del corr. anno verranno applicate le nuove tariffe e intendendosi che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità.

Per le nuove tariffe salariali e per la data di decorrenza del caro vita nei confronti del personale predetto si fa espresso riferimento alle norme ufficiali che saranno emanate in materia.

Art. 7°

Per tutto il personale licenziato o costretto ad abbandonare il lavoro a seguito di trasferimento dell'Azienda nell'Alta Italia, si esaminerà d'intesa con ogni singola Ditta un particolare atto integrativo al presente accordo fermi restando i benefici contemplati dal presente accordo.

Del pari si fa riserva di esaminare e regolamentare, ferme restando le clausole del presente accordo, le richieste riflettenti particolari situazioni degli Stabilimenti dell'Industria di Prato.

./.

Art. 8°

il presente accordo ha carattere del tutto eccezionale e contingente e circoscritto alla Provincia di Firenze e non potrà comunque costituire precedenti invocabili per l'avvenire dalle parti contraenti.

P. L'ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI P.LA CAMERA CONF.DEL LAVORO !
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE DELLA PROVINCIA DI FIRENZE

R/to Danilo De Micheli
Attilio Morrocchi

R.to Botossi Remo
Negro Antonio
Bacci Guglielmo
Chiari Arturo

=0=0=0=0=0=0=0=0=0=

BEST COPY POSSIBLE

MATERIA DI ACCORDO

L'anno 1944, addì 15 del mese di novembre,

tra l'Associazione Industriale della Provincia di Firenze
rappresentata dal suo presidente Dr. Danilo De Niccoli e dai
vice presidenti Attilio Torricelli e Alessandro Allorini, dei
Consiglieri Giuseppe Tasseri e Indolfo Ballocci esponenti del
comitato dell'Associazione stessa Avv. Germano Secchi,

e la Camera Confederale del lavoro della Provincia di Firen-
ze rappresentata dai Segretari Rino Bertolotti, Indolfo Montel-
tici e Renato Cappocci, assistiti dal Dr. Giovanni Burdassi,

presa in esame la richiesta avanzata dalle cateorie dei la-
voratori dell'industria per la miglioramento delle loro condi-
zioni economiche allo scopo di poter fronteggiare le esigenze
del critico periodo autunno-invernale, riconosciuto la necessità,
nonostante le difficoltà che attraversano le industrie private
dalle conseguenze della guerra, di apportare un ulteriore milio-
ramento salutare per sovvenire alle ineluttabili necessità di vi-
ta dei lavoratori,

si è convenuto, quanto espresso da valore per i lavoratori di-
pendenti dalle aziende industriali della Provincia di Firenze
(escluso il movimento di Porto).

Art. 1. Ai lavoratori (impiegati ed operai) di cui alla premessa,
ad eccezione di quelli dipendenti dalle aziende esercenti l'in-
dustria delle ceramiche artistiche, dello zucchero, del gas dei
telefoni, delle installazioni telefoniche, elettriche, minerarie
(ligniti), cinema radio e del noleggio auto, è concesso un
aumento di emolumento dell'inalterabilità di caro-vita legale, salvo
quanto previsto nel successivo art. 2, nelle seguenti misure:

Uomini di età superiore ai 15 anni	Lit. 60 (seguente)
Donne capo famiglia di età superiore ai 15 anni	" 50 (cirquanta)
Donne nel capo famiglia di età superiore ai 15 anni	" 35 (trentacinque)
Uomini e donne di età tra i 15 e i 18 anni	" 30 (trenta)
Uomini e donne di età tra i 14 e i 16 anni	" 20 (venti)

Gli aumenti di cui sopra costituiscono supplementi alla indennità prevista dall'art. 1 del D.L. 2 Novembre 1944 ed

la rappresentanza del suo presidente Dr. Emilio De Michelis e del Vice Presidente Attilio Lombardi e Alessandro Keller, dei Consigli di Amministrazione e Adolfo delle tre società di Firenze e dell'Associazione stessa Avv. Romano Secreti.

La Camera Confederale del lavoro della Provincia di Firenze ha rappresentato i Segretari Rino Bertolotti, Giulio Monteleone e Renato Capacci, assistiti dal Dr. Giovanni Burdassi,

che ha preso la richiesta avanzata dalle sette ore dei lavoratori dell'industria per la miglioramento delle loro condizioni economiche allo scopo di poter fronte a le esigenze del critico periodo autunno-invernale, riconoscendo la necessità, nonostante le difficoltà che attraversano le industrie private delle conseguenze della guerra, di apportare un ulteriore rilancio ed un contributo per contribuire alle ingenti necessità di vita dei lavoratori,

si è convenuto, quanto espresso da valore per i lavoratori di Firenze e delle aziende industriali della Provincia di Firenze (concluso il mandato di Frasso).

Art. 1. Ai lavoratori (impiegati ed operai di cui alla premessa, ad eccezione di quelli dipendenti dalle aziende esercenti l'industria delle ceramiche artistiche, dello zucchero, del gas dei telefoni, delle installazioni telefoniche, elettriche, minerarie (lavori), cinema raffica e del noleggio auto, e concessione di un contributo di sussidio di caro-vita legale, salvo quanto previsto nel successivo art. 2, nelle seguenti misure:

Uomini di età superiore ai 16 anni	Lit. 60 (seicento)
Donne capo famiglia di età superiore ai 16 anni	" 50 (cinquanta)
Donne non capo famiglia di età superiore ai 16 anni	" 35 (trentacinque)
Uomini e donne di età fra i 16 e i 18 anni	" 30 (trenta)
Uomini e donne di età fra i 14 e i 16 anni	" 20 (venti)

Gli aumenti di cui sopra costituiscono supplementi alla indennità di caro-vita legale disposta dal D.L. 2 Novembre 1944 ed hanno a tutti gli effetti il carattere dell'indennità stessa, concesso quello riguardante l'indennità di licenziamento per la quale vengono computati secondo i criteri previsti dal par. 4 dell'articolo interconfederale 24/1943.

./.

[Handwritten signature]

- 2 -

Testano forniti i criteri di applicazione dell'indennità di caro vita ed i criteri convenuti tra le parti con l'accordo del 1945 e validi anche per l'applicazione dei supplementi previsti nel presente articolo.

Art. 2 - I supplementi alla indennità di carovita previsti nell'articolo precedente non vengono applicati ai figli o eredi quando le loro prestazioni globali settimanali di fatto raggiungano 40 ore su base di retribuzione settimanale globale sotto indicata nella colonna II.

Operai aventi diritto a pensione contrattuale minima:

I

II

Lit. 4,55	Lit. 15,00	(millesimocentoventi)
da Lit. 4,45 a Lit. 4,94	"	15,00 (millesimocentoottanta)
da Lit. 4,95 a Lit. 5,45	"	15,00 (millesimocentoottanta)
da Lit. 5,46 in poi	"	15,00 (millesimocentoottanta)

In conseguenza i supplementi di cui sopra vengono applicati quando la retribuzione globale settimanale di fatto (raggiungata a 40 ore) sia inferiore alle cifre indicate nella colonna II per le varie classi di operai, ed applicate solo fino al raggiungimento di detto cifra.

Per l'applicazione del comma precedente s'intende per retribuzione settimanale di fatto dei figli o eredi tutti i redditi che i medesimi ricevono in denaro dall'opera prestata al loro di qualsiasi si tratti (redditi base e indennità, indennità vario di presenza, di carovita, di carovita, di carovita e simili, premi di produzione, ecc.) e sono esclusi i redditi per mancato cottimo esclusi i redditi di cottimo e gli assegni familiari.

Per le categorie non indicate da contratto collettivo sull'articolo, non vengono proceduti alla suddivisione delle quattro classi per la fissazione dei limiti di cui alla par. 1.° del presente articolo si applicano per gli effetti previsti nell'articolo precedente, il 14,40 e Lit. 15,00 (millesimocentoventi) per i merzanti e di Lit. 15,00 (millesimocento) per tutti gli altri operai quali ficati e specializzati.

Art. 3 - I supplementi carovita previsti nell'articolo 1 assorbito fino alla concorrenza della loro ammontare qualsiasi aumento di retribuzione comune con il costo della vita e i loro dipendenti dopo l'applicazione dell'indennità di complemento di carovita se-

la loro rete di vendita globale settimanale di fatto raggiunge i 40 ore suavi le cifre di reddituzione annuale mobili sotto l'indice della colonna 14.

Q. 05244. *Arabis citrata* A. N. S. 56
Arabis constricta Wats.

2100 a Lit. 4, 45		Lit. 1520. (millesecentoventi)
2200 a Lit. 4, 45 a Lit. 4, 84		" 1530. (millesecentoottanta)
2300 a Lit. 4, 85 a Lit. 5, 45		" 1540. (millesettecentoquarant)
2400 a Lit. 5, 45 in poi		" 1550. (milleottocento)

In conseguenza i supplementi di cui sopra vengono applicati sulla base della retribuzione globale settimanale di fatto (raccontata a 40 ore) ed inferiore alle cifre indicate nella colonna II per le varie classi di operai, ed applicate solo fino al raggiungimento di detta cifra.

Per l'applicazione del comma recorrente s'intende per retribu-
zione sostanziale il fatto dei sinistri ovvero i tuttocò che i mede-
simi ricevono in compenso dell'opera prestata al loro di qualsiasi
si riconosca (negli brani inediti), indennità varie di presenza,
di carità, i sovvenzioni, di carità e civili, premi di produ-
zione corrente e demeriti e ogni indennità per mancato coltello
esclusi i sinistri di coltello e gli assenti familiari.

Per le categorie non disciplinate da contratto collettivo salariale, non potendosi procedere alla suddivisione delle quattro classi di versamento dei limiti di cui alla par. 1^a del presente articolo, si stabilisce per gli effetti previsti dall'articolo medesimo, il limite di Lit. 1.200 (millesecientos) per i lavoratori e di Lit. 1.000 (mille) per tutti gli altri operai qualificati e specializzati.

Art. 3. — I supplementi carovita previsti nell'articolo 1 assorbito nel 1° alla concorrenza della loro aumentare qualsiasi aumento di retribuzione comunque corrisposto dalle aziende di loro dipendenti dopo l'applicazione dell'andamento di costo del carovita. Come i contratti di categoria stipulati dalle parti contrattanti, esclusi i contratti individuali di lavoro.

A.P. 4 - Durante i periodi di malattia, e nei casi e nei giorni in cui agli orari viene concesso il servizio di malattia da parte dell'istituto per l'assistenza sanitaria, l'azienda corrisponderà direttamente agli ammalati la metà dei supplementi e provata spettanti in base ai precedenti articoli.

Tale obbligo dell'azienda verrà immediatamente a cessare qualora da parte dei competenti organi venga disposta una nuova revisione dei salari e malattie correlati dall'istituto predetto, sempre che tale revisione rechi agli ammalati benefici non inferiori a quanto previsto nel presente articolo, restando inteso che in caso contrario l'obbligo delle aziende sarà limitato alla concessione della differenza.

In analogia alla disposizione del primo comma del presente articolo agli impiegati ammalati la metà dei supplementi di carovita previsti dagli articoli precedenti, vengono concessi nei casi di corresponsione della metà dell'indennità di complemento carovita in conformità a quanto disposto dall'art. 6 dell'accordo di lavoro 1-15 stipulato tra le parti per la concessione dell'indennità tedesca.

Art. 5 - In relazione alle finalità del presente accordo e alla necessità, anche ai fini della ricostruzione di una tranquilla situazione sociale e produttiva, le parti contraenti si danno atto di ritenere entrambe necessario che nella materia salariale e sindacale in genere non debba più procedersi a nessuna trattativa od accordo direttamente tra le imprese e la loro associazione (eccedenza fatta per lo stesso i stretti e le individuali) in quanto tali trattative ed accordi dovranno aver luogo tra le rispettive organizzazioni sindacali e cioè tra esse parte contraenti. Pertanto trattive ed accordi nell'ambito della materia non saranno in alcun modo promosse favorite o sostenute al di fuori delle organizzazioni contraenti le quali s'impegnano a prendere che tutti provvedimenti nei confronti rispettivamente delle Camere e delegazioni paritetiche, delle Commissioni intere ed aziende e vi partecipassero, così derando nulli gli accordi e le determinazioni che intervenissero in contrasto con le presenti intese.

Art. 6 - Il presente accordo entrerà in vigore dal giorno della sua stipulazione.

1818

l'obbligo della assunzione verrà immediatamente e cessare alla
loro da parte dei competenti organi vengano al posto una nuova revu-
sione dei sussidi di malattia, con i costi dell'istituto irrobustito,
senza che tale revisione rechi agli assalati benefici non infonda-
ri a quanto previsto nel presente articolo, restituito intero che in
caso contrario l'obbligo delle assunzioni sarà limitato alla correspon-
sione della differenza.

In analogia alla disposizione del primo comma del presente ar-
ticolo agli impiegati assalati la nota dei supplementi di cari-
ta previsti dagli articoli precedenti, vengono concessi nei casi
di corresponsione della nota dell'indennità di complemento carovi-
ta in conformità a quanto disposto dall'art. 6 dell'assunto di For-
to 1943 stipulato tra le parti per la concessione dell'indennità
esclusa.

Art. 5 - In relazione alle finalità del presente accordo e alla ne-
cessità, anche al fine della ricostruzione di una tranquilla situa-
zione sociale e produttiva, le parti contraenti si danno atto di
ritenere entrambe necessario che nella materia salariale e sin-
daca in essere non debba più procedersi a nessuna trattativa od ag-
coro direttamente tra le imprese e le loro associazioni (eccezion
fatta per le note di struttura e le individuali) in quanto tali trat-
tative ed accordi dovranno aver luogo tra le rispettive organi-
zioni sindacali e cioè tra esse le parti contraenti. Pertanto tratta-
tive ed accordi nell'ambito della materia non saranno in alcun modo
promosse favorite o sostenute al di fuori delle organizzazioni con-
traenti le quali s'impegnano a prendere ogni atto provvedimenti per
confermare rispettivamente delle Camere e delegazioni verifiche,
delle Commissioni interne ed aziende che vi partecipassero, consi-
derando nulli gli accordi e le determinazioni che intervenissero
in contrasto con le presenti intese.

Art. 6 - Il presente accordo entra in vigore dal giorno della sua
stipulazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Camera Confederale del Lavoro Per l'Associazione degli
della Provincia di Pinerolo Industriali della Provincia
di Pinerolo

P.to Giulio Montelatici
" Renato Carlucci
" Gino Bertolotti
" Giovanni Burdassi

P.to Danilo De Michelis
" Attilio Morrocchi

1819